



COMUNE DI SANT'OMOBONO TERME

Provincia di Bergamo

Deliberazione N. 22 DEL 09-03-2023

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023-2025.
APPROVAZIONE IN VIA PROVVISORIA.**

L'anno duemilaventitre, addì nove del mese di marzo, alle ore 18:45, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, furono oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

NOME	CARICA	PRES./ASS.
Sauro Ivo Manzoni	Sindaco	Presente
Maristella Sirtori	Assessore	Presente
Catia Locatelli	Assessore	Presente
Demis Todeschini	Vice Sindaco	Presente
Michael Paris	Assessore	Assente

Totale: presenti n. 4, assenti n. 1.

Partecipa il Segretario Comunale sig. Dott. Vincenzo De Filippis, il quale sovrintende alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Geom. Sauro Ivo Manzoni assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- a) l'art. 6 del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito con la Legge 6 agosto 2021, n. 113 che:
 - a. ha introdotto nell'ordinamento, quale nuovo strumento programmatico, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (di seguito PIAO), il quale assorbe, tra l'altro, il Piano della Performance, il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, il Piano Organizzativo del Lavoro Agile, il Piano triennale del Fabbisogno del Personale e il Piano triennale delle Azioni Positive;
 - b. ha stabilito che detto Piano Integrato sia adottato entro il 31 gennaio di ogni anno;
- b) il Decreto Legge 31 dicembre 2021, n. 228 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", che ha aggiunto al citato D.L. n. 80/2021 l'art. 6 bis, con le seguenti previsioni:
 - a. in sede di prima applicazione, l'adozione del PIAO sia prorogata al 30 aprile 2022;
 - b. siano abrogate le sanzioni previste per la mancata adozione del Piano della Performance, del Piano Organizzativo del Lavoro Agile e del Piano triennale del Fabbisogno del Personale entro i termini previsti dalla relativa normativa;
- c) il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" che ha prorogato ulteriormente il termine per l'adozione del PIAO, in prima applicazione, al 30 giugno 2022;
- d) in attuazione dell'art. 6, c. 5, del D.L. n. 80/2021, il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, con il quale sono stati individuati gli adempimenti relativi ai piani soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del PIAO;
- e) in attuazione dell'art. 6, c. 6, del D.L. n. 80/2021, il D.M. 30 giugno 2022, con il quale è stato adottato lo schema PIAO-tipo per le pubbliche amministrazioni, definendo modalità semplificate per la definizione del PIAO per gli enti con meno di 50 dipendenti;
- f) la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 06.12.2022 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022/2024 - ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni della legge n. 113/2021;

PRESO ATTO che:

- a) l'art. 7, comma 1, del D.M. 30 giugno 2022 stabilisce che "Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione";
- b) l'art. 8, comma 2, del D.M. 30 giugno 2022 prevede che "In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci;
- c) l'art. 8, comma 3, del D.M. 30 giugno 2022 dispone che "In sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione";
- d) il D.P.R. n. 81 del 24 giugno 2022 stabilisce:
 - a. all'art. 1, comma 3, che "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del Decreto-Legge n. 80 del 2021.";

- b. all'art. 1, comma 4, la soppressione del terzo periodo dell'art. 169, b. comma 3-bis del D.Lgs. 267/2000, il quale disponeva che "Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, c. 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, sono unificati organicamente nel PEG." decretando la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la definizione degli obiettivi di performance dell'Amministrazione;
 - c. all'art. 2, comma 1, che per gli Enti Locali di cui all'art. 2, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, c. 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 150/2009, sono assorbiti nel PIAO di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021;
- e) l'art. 2, c. 1, del D.M. 30 giugno 2022, in combinato disposto con l'art. 6 del D.L. n. 80/2021, stabilisce che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli art. 3, 4 e 5 del Decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale;
- f) l'art. 6 del D.M. 30 giugno 2022 definisce le modalità semplificate di redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti, stabilendo al c. 4 che le stesse "procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 6, comma 1". Tali modalità sono ulteriormente specificate nella "Guida alla compilazione" del Piano-tipo allegato al D.M. 30 giugno 2022;

DATO ATTO che:

- il Comune di Sant'Omobono Terme, alla data del 31/12/2022 ha meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, e pertanto è tenuto alla redazione del PIAO secondo le modalità semplificate, come definite nell'art. 6 del D.M. 30 giugno 2022, n. 132;
- l'art. 6, comma 4, del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132/2022, dispone infine che "Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo.";
- in particolare, l'art. 6, comma 3, prevede che gli enti con meno di 50 dipendenti sono tenuti, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a) (struttura organizzativa), b) (organizzazione del lavoro agile) e c) (piano triennale dei fabbisogni del personale);

SPECIFICATO che:

- l'art. 10, co.1, del D.Lgs. n. 150/2009 recita "Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno: a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance....";
- tale articolo non è stato abrogato e, pertanto, è opportuno provvedere alla compilazione all'interno del PIAO della parte relativa alla performance (si veda al riguardo la deliberazione n. 73/2022 della Corte dei conti Sezione Regionale per il Veneto);

RILEVATO che all'articolo 11, comma 1, del D.P.R. n. 81/2022 il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, negli Enti Locali è approvato dalla Giunta Comunale;

VISTA la deliberazione n. 48/2023/PAR con la quale la Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti siciliana ha fornito un articolato parere in merito ai rapporti intercorrenti tra il PIAO e gli altri atti di programmazione di natura prettamente finanziaria (tra i quali il bilancio di previsione);

SPECIFICATO che nel citato parere appaiono valorizzabili i seguenti argomenti:

a) anzitutto, l'art. 5, comma 1-ter, del d.lgs. 150/2009, ai sensi del quale «[N]el caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa», non è stato abrogato, ma è rimasto in vigore, con la conseguenza che gli enti territoriali siano tuttora

tenuti a operare in conformità a tale precetto, pur tenendo presente, quanto alle modalità con cui adempiere, che, in base al nuovo assetto normativo, «Per gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel PIAO» (art. 2, comma 1, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81);

b) in secondo luogo, l'art. 8 del D.M. 30 giugno 2022, n. 132, rubricato "Rapporto del Piano integrato di attività e organizzazione con i documenti di programmazione finanziaria", che, ai commi 1 e 2, parrebbe, in effetti, aver sancito una precisa scansione temporale in virtù della quale l'approvazione del PIAO deve intervenire successivamente a quella del bilancio di previsione (prevedendo rispettivamente che «[I]l Piano integrato di attività e organizzazione elaborato ai sensi del presente decreto assicura la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto» e che «[I]n ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci») costituisce un elemento che non ostacola, bensì rafforza l'esigenza di approntare soluzioni che consentano l'ordinato svolgimento dell'attività amministrativa nell'attesa (che può prolungarsi, talvolta, ben oltre la parte iniziale dell'esercizio finanziario) della rituale adozione dei documenti in parola.

c) a riguardo del quesito < se sia consentito approvare un PIAO provvisorio, completo di tutte le sezioni, coerente con gli strumenti finanziari esistenti (DUP e bilancio del precedente esercizio finanziario), così garantendo il rispetto del principio di necessaria presupposizione di tale strumento di programmazione operativa con i documenti del ciclo di bilancio» la Corte dei Conti ha ritenuto l'ipotesi suscettibile di maggiore condivisione;

d) "Per quanto concerne, segnatamente, la programmazione triennale del fabbisogno di personale, la Corte osserva che questa, qualora espressa all'interno di un Piano integrato adottato, in via provvisoria, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, dovrà naturalmente sottostare e risultare conforme (per le eventuali assunzioni che si ritiene di effettuare in costanza di esercizio provvisorio) agli stanziamenti del bilancio in corso di gestione e ai vincoli dettati per l'assunzione di impegni di spesa durante tale fase di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e al paragrafo 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118 del 2011.";

RILEVATO che:

- il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 è stato differito al 30 aprile 2023 dall'art. 1, c. 775, della legge 29 dicembre 2022 n. 197;
- il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023-2025 ed il Bilancio di previsione per il medesimo periodo non sono ancora stati approvati dal Consiglio Comunale di Sant'Omobono Terme;

RITENUTO di approvare in via provvisoria il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 e pluriennale 2023/2025, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività amministrativa dell'ente;

VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri dei soggetti indicati dall'art. 49/I del T.U.O.E.L. n. 267/2000, allegati al presente atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., e D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012;

VISTO il parere favorevole rilasciato dall'Organo di revisione per quanto di competenza con nota del 09.03.2023, acquisita al prot. comunale n. 5137 del 09.03.2023;

VISTI altresì:

- il vigente Statuto Comunale;

- il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUPS) 2022/2024, approvato con deliberazione del C.C. n. 19 in data 09.06.2022, esecutiva;
- il bilancio di previsione finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 09.06.2022, esecutiva;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2022_2024/Piano della Performance, anno 2022, approvato con deliberazione della G.C. n. 75 in data 14.06.2022, esecutiva;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022/2024, approvato con deliberazione della G.C. n. 149 in data 06.12.2022, esecutiva;
- il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2023 e pluriennale per il triennio 2023/2025, in fase di predisposizione;
- il regolamento comunale per la disciplina della mobilità interna del personale, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 15 in data 23.05.2014, con i poteri della G.C.;
- il regolamento di contabilità comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 31/2017;
- il vigente regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i.;
- la L.R. della Lombardia 30 Gennaio 2014, n. 2, istitutiva dal 04.02.2014 del Comune di Sant'Omobono Terme, in provincia di Bergamo, mediante la fusione dei Comuni di Sant'Omobono Terme e Valsecca, pubblicata sul supplemento n. 6 del BURL il 03 Febbraio 2014, entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione;

VISTO il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.O.E.L. 18.08.2000, n. 267, circa la competenza dell'organo deliberante;

CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, nessuno astenuto,

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto, che si intendono integralmente riportate ed approvate nel presente dispositivo;
2. di approvare in via provvisoria, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2023 e pluriennale 2023/2025, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025 (PIAO) che, allegato alla presente deliberazione con la lettera A, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare mandato al Responsabile dell'Area 1. "Affari Generali", congiuntamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, per quanto di competenza, di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato PIAO, nella Sezione "Amministrazione trasparente", nelle sottosezioni "Disposizioni generali"/"Atti generali", "Personale"/"Dotazione organica", "Performance"/"Piano della Performance", "Altri contenuti"/"Prevenzione della corruzione", "Altri contenuti"/"Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati", ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;
4. di dare mandato al Responsabile dell'Area 1. "Affari Generali" di provvedere alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025 (PIAO), come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite ai sensi dell'art. 6, c. 4, del D.L. n. 80/2021, convertito dalla L. n. 113/2021;
5. di demandare al Responsabile dell'Area 1. "Affari Generali" tutti gli atti consequenziali all'adozione del provvedimento, allorquando esecutivo;
6. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato oltre che all'Albo on line del Comune, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 69/2009 e s.m.i., anche in via permanente - ex

Proposta di deliberazione G.C. n.22 del 02-03-2023

Deliberazione G.C. n.22 del 09-03-2023 SANT'OMOBONO TERME

D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i., così come aggiornato dal D.Lgs. n. 97/2016 - sul portale dell'Amministrazione Trasparente dell'Ente, all'interno della Sezione principale denominata "Provvedimenti", Sottosezione rubricata "Provvedimenti organi di indirizzo politico";

7. di comunicare l'adozione del presente provvedimento, contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio del sito web istituzionale di questo Comune, ai Capigruppo Consiliari a norma di quanto previsto dall'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

CON separata votazione favorevole unanime e palese il provvedimento in essere viene dichiarato subito eseguibile a norma dell'art. 134/IV del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di ottemperare alle disposizioni contenute nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025 (PIAO).

=.=.=.=.=

Verbale letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Presidente
Geom. Sauro Ivo Manzoni

Il Segretario Comunale
Dott. Vincenzo De Filippis